

Codice A1413B

D.D. 15 ottobre 2018, n. 652

Approvazione dello schema convenzione tra la Direzione Sanita' della Regione Piemonte e l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) di Milano . D.G.R. n. 47-7620 del 28/09/2018. Accertamento di euro 3.750,00 sul Cap. 16575/2018 e di euro 11.250,00 sul cap 16575/2019. Impegno di euro 3.750,00 sul capitolo 142189/2018 e di euro 11.250,00 sul capitolo 142189/2019 a favore dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)

Premesso che:

il punto 8 dell'Allegato 1 al D.M. aprile 2015, n. 70, dedicato alle Reti ospedaliere prevede che all'interno del disegno globale della rete ospedaliera è necessaria l'articolazione delle reti per patologia che integrano l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale, individuando espressamente tra le reti in questione la "rete neonatologica e punti nascita";

lo stesso punto 8 dell'Allegato 1 al citato D.M. 2 aprile 2015, n. 70, prevede che per la definizione delle reti sopra elencate le regioni adottino specifiche disposizioni tenendo conto delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni già contenute negli appositi Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni sulle rispettive materie;

con DGR n. 1 – 600 del 19/11/2014 ad oggetto "Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale", come integrata con DGR 1-924 del 23.01.2015, è stata prevista la rimodulazione della rete ospedaliera, con riferimento al numero di posti letto, nonché all'articolazione delle discipline ospedaliere e relative strutture complesse, in coerenza con l'emanando regolamento ministeriale "Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" (successivamente approvato con il D.M. n. 70 del 02/04/2015);

l'Accordo tra il Governo le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le Province l'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che l'articolo 58 comma 2 lett. b) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 8 giugno 2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria consente ai Medici del Servizio Sanitario Nazionale di prestare la propria opera presso istituzioni pubbliche non sanitarie mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali secondo i criteri e le modalità nel medesimo articolo indicati.

Vista la D.G.R. n. 47-7620 del 28/09/2018 con la quale è stata approvata una collaborazione con l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) di Milano per l'avvio di una collaborazione ai fini di coordinare e monitorare le attività di emergenza urgenza extraospedaliera in ambito materno infantile demandando alla Direzione Sanità la stipulazione di una convenzione di durata annuale.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per attivare la convenzione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Tenuto conto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41", così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014.

Viste le disposizioni del Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.

Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell'articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Vista la L.R. n 4 del 5 aprile 2018 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020".

Vista la DGR 26 - 6722 del 6 aprile 2018 "Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."

Si ritiene necessario necessario disporre:

- l'accertamento, di euro 3.750,00 sul cap. 16575/2018 e di euro 11.250,00 sul cap 16575/2019 dando atto che trattasi di risorse provenienti dal FSN (Fondo Sanitario Nazionale) – quota indistinta e il contestuale impegno di euro 3.750,00 sul capitolo 142189/18 e di euro 11.250,00 sul capitolo 142189/19 a favore dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza con sede legale a Milano Via Campanini n. 6 C.F./P.IVA 03128170135, per il rimborso spese previsto dall'art. 4 della Convenzione,

Dato atto che l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti;

Tutto ciò premesso, e attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRETTORE

visto il D.lgs n. 502/1992;

visto il D:M 2 aprile 2015, n. 70

vista la DGR n. 1-600 del 19/11/2014 e s.m.i

Visto l'Accordo tra il Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e la Comunità montana del 16/12/2010;

Visto l'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 58, comma 2 lett. B9 del CCNL 8 giugno 2000 dell'Area Medica e Veterinaria;

Visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

Vista la D.G.R. n. 47-7620 del 28/09/2018

determina

- di approvare lo schema di convenzione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di accertare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 3.750,00 sul cap. 16575/2018 e di euro 11.250,00 sul cap. 16575/2019, codice versante 220175 Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato:

TRANSAZIONE ELEMENTARE

Conto finanziario: V livello - E. 1.01.02.03.001 - compartecipazione IVA – Sanità

Transazione Unione Europea : 2 altre entrate

Ricorrente: 1 entrata ricorrente

Perimetro Sanitario: 2 entrate della gestione sanitaria della regione

- di impegnare per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 3.750,00 sul cap. 142189/2018 e di euro 11.250,00 sul cap 142189/2019 a favore dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza con sede a Milano per il rimborso spese previsto dall'art. 4 della Convenzione;

TRANSAZIONE ELEMENTARE

Conto finanziario: V livello- U.1.03.02.99.999

COFOG: 7.2 – Servizi non ospedalieri

Transazione Unione Europea : 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea

Ricorrente: 3 spesa ricorrente

Perimetro Sanitario: 4 spese della gestione sanitaria della regione

- di dare atto che l'impegno è non commerciale in quanto si tratta di rimborso spese effettivamente sostenute;

- di disporre che il presente atto ed la convenzione siano pubblicati sul sito della Regione Piemonte; sezione Amministrazione Trasparente;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell' art. 15. D.lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Regionale
Danilo Bono

GP